

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari. (3829);	
PINTUS: Disposizioni in materia di cambiale e di altri titoli. (2149);	
SPADAZZI: Modalità per il recapito degli avvisi di pagamento degli effetti cambiari. (3647).	1335
PRESIDENTE	1335, 1337, 1338
KUNTZE	1336, 1338
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	1336
	1337, 1338
AMATUCCI	1336, 1337, 1338
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1336, 1337, 1338
ANDREUCCI	1336, 1337
SFORZA	1338

La seduta comincia alle 17,20.

SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge:
Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (3829); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pintus: Disposizioni in materia di protesto di cambiale e di altri titoli (2149); Spadazzi: Modalità per il recapito degli avvisi di pagamento di effetti cambiari (3647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sui protesti

delle cambiali e degli assegni bancari »; e delle proposte di legge: « Disposizioni in materia di protesto di cambiale e di altri titoli », d'iniziativa del deputato Pintus: « Modalità per il recapito degli avvisi di pagamento di effetti cambiari », d'iniziativa del deputato Spadazzi.

Come i colleghi ricordano, avevamo esaurito la discussione generale e avevamo iniziato l'esame dell'articolo 1.

Riprendiamo, quindi, l'esame di questo articolo, nel testo già approvato dal Senato:

ART. 1.

« Per il protesto di cambiali o di assegni bancari, ferma restando la competenza del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale prevista dall'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, si stabilisce quanto segue:

1°) i notai, sotto la loro responsabilità, possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di persone di loro fiducia da essi scelte tra quelle preventivamente indicate ai Consigli notarili e che abbiano i requisiti richiesti per i fidejacenti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il presentatore del titolo è anche autorizzato al relativo incasso, totale o parziale, ed al rilascio della quietanza;

2°) gli ufficiali giudiziari, per la presentazione del titolo, quando non lo effettuino personalmente, devono avvalersi dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari, con l'os-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1962

servanza delle disposizioni di cui all'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. Resta fermo il disposto dell'articolo 33 dello stesso decreto »:

Gli onorevoli Kuntze e Sforza hanno presentato il seguente emendamento:

« Nel primo comma sopprimere le parole da: il presentatore, fino a: quietanza ».

L'onorevole Kuntze ha facoltà di illustrare questo emendamento.

KUNTZE. La ragione della soppressione di questo periodo finale dipende dalla sua evidente superfluità.

Infatti, se il presentatore, come emerge da tutto il disegno di legge, ha gli stessi poteri e le stesse facoltà del notaio o dell'ufficiale giudiziario, è chiaro che può procedere anche all'incasso e alla restituzione del titolo in caso di pagamento totale e, in caso di pagamento parziale, all'annotazione sul titolo del parziale pagamento.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Non sono d'accordo per la soppressione, in quanto che, dire che i notai possono provvedere alla presentazione del titolo a mezzo di persona di loro fiducia, non importa necessariamente che questa persona sia abilitata ad eseguire le operazioni previste nel periodo che si vorrebbe sopprimere. Mi pare che a suo tempo un emendamento fu presentato sotto il semplice aspetto dell'opportunità di una diversa collocazione, perché sembrava che la disposizione riguardasse soltanto i presentatori di cui si servono i notai, mentre essa deve riguardare anche i presentatori di cui si servono gli ufficiali giudiziari. Perciò sembrava opportuno collocare il periodo dopo l'articolo 3.

AMATUCCI. Onorevole Presidente, le osservazioni che ha fatto l'onorevole Kuntze evidentemente sono esatte e io ricordo di aver fatto rilevare in sede di discussione generale che quando si procede alla riscossione di un titolo, colui che lo riscuote deve rilasciare quietanza totale o parziale, ma poiché nel foglio che è stato distribuito, io noto che vi è un altro emendamento degli onorevoli Kuntze e Sforza e nel quale si dice press'a poco la stessa cosa dell'ultimo periodo che si vorrebbe sopprimere. E allora io credo che bisogna cancellare quest'ultimo periodo: « il presentatore del titolo è anche autorizzato al relativo incasso, totale o parziale, e al rilascio della quietanza » e metterlo integrato dell'emendamento Kuntze-Sforza alla fine del-

l'articolo in cui si può dire « i presentatori del titolo e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono autorizzati al relativo incasso, totale o parziale, e al rilascio della quietanza ». E allora si comprende sia il rappresentante del notaio che l'ufficiale giudiziario.

KUNTZE. Fra i due emendamenti da noi presentati potrebbe apparire un certo contrasto. Si è dimenticato di aggiungere che il secondo emendamento, sul quale ha richiamato la nostra attenzione l'onorevole Amatucci, è un emendamento logicamente subordinato, perché non avrebbe ragione d'essere se venisse soppresso l'ultimo comma.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole a che l'ultimo periodo del primo capoverso dell'articolo 1 sia collocato in fondo allo stesso articolo 1, mantenendo, però, la dicitura che è già usata nel testo del disegno di legge, non quella indicata nell'emendamento degli onorevoli Kuntze-Sforza, perché là si parla soltanto di « presentatori del titolo e di aiutanti ufficiali giudiziari », mentre mi parrebbe che è più corretta, più comprensiva usare la formula generica « presentatore del titolo », riferendosi tanto al rappresentante del notaio che a quello dell'ufficiale giudiziario. Quindi, a queste condizioni, il Governo non si oppone all'accoglimento del primo emendamento.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Siccome si prevede all'articolo 3 che anche gli ufficiali giudiziari, quando non si servano della cooperazione degli aiutanti ufficiali giudiziari possono valersi, sotto la loro responsabilità, di presentatori da essi scelti e siccome le facoltà riguardano e i presentatori rappresentanti dei notai e i presentatori rappresentanti degli ufficiali giudiziari, mi sembrerebbe giusto che questa norma venisse collocata dopo l'articolo 3; facendo un articolo a parte, si potrebbe fare un articolo 3-bis.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento proposto dall'onorevole Andreucci al primo comma:

« Aggiungere: La stessa facoltà è riconosciuta ai segretari comunali a mezzo di persone di loro fiducia da essi scelte tra quelle preventivamente indicate dai consigli notarili, che abbiano i requisiti richiesti per i fidejacenti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 ».

L'onorevole Andreucci ha facoltà di illustrare questo emendamento aggiuntivo.

ANDREUCCI. Io penso che siccome le persone che possono elevare i protesti sono i notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari

comunali, e poiché questi ultimi, dovendo svolgere anche un lavoro d'ufficio, difficilmente possono trovarsi nelle condizioni di procedere personalmente alla presentazione delle cambiali ed eventualmente fare protesti, anche questa categoria debba essere compresa tra coloro che possono servirsi di presentatori.

Insisto, perciò, nel mio emendamento.

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. La competenza dei segretari comunali è di natura sussidiaria, non primaria come quella dei notai e degli ufficiali giudiziari. Perciò non mi sembra, aderente a tutto il sistema della legge prevedere anche per i segretari comunali la facoltà di valersi dell'opera di presentatori. Si potrebbe, però, dire che il segretario comunale può valersi dell'opera del messo comunale.

AMATUCCI. Sono dolente di dovermi opporre all'emendamento dell'onorevole Andreucci, perché esso non fa che ripetere per i segretari comunali le stesse parole usate nel n. 1 dell'articolo 1. È troppo evidente che la competenza dei segretari comunali ad elevare protesti è stata riconosciuta dalla legge del 1913 in considerazione del fatto che talvolta nei comuni mancano notai e ufficiali giudiziari. Ma è strano che i segretari comunali, i quali sono entrati in via eccezionale a compiere queste mansioni, possano avvalersi delle persone di fiducia indicate dal consiglio notarile, al quale essi sono completamente estranei. Si capisce che il notaio possa scegliere la persona di fiducia indicata dal consiglio notarile; ma i segretari comunali non hanno alcun rapporto con il consiglio notarile. Potrei accettare l'inclusione dei messi comunali, ma non dimentichiamo che qui si tratta di protesti, e talvolta il messo comunale non ha neppure la licenza elementare! Talvolta si tratta di compilare dei verbali di contestazione, di vedere se una firma è autografa, se il titolo è scaduto o non scaduto; tutte questioni che presumono una competenza che difficilmente ha il messo comunale. Pregherei, quindi, l'onorevole Andreucci di non insistere nell'emendamento.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Per non ripetere le cose che giustamente ha detto e rilevato l'onorevole Amatucci, dichiaro che mi rimetto interamente alla votazione che egli ha addotto nel dichiararsi contrario all'emendamento dell'onorevole Andreucci. Io aggiungo semplicemente che l'accettazione di questo emendamento verrebbe a modificare integralmente la legge che attribuisce quelle mansioni al segretario

comunale, il quale oggi ha una funzione soltanto secondaria e subordinata e può elevare protesti soltanto là dove non esistono né notai né ufficiali giudiziari.

Ora se noi, invece, gli attribuiamo i poteri proposti dall'onorevole Andreucci, finiamo per dare al segretario comunale la stessa funzione del notaio e dell'ufficiale giudiziario, facendolo entrare in concorrenza con loro, con grave danno dell'erario il quale vedendo danneggiata la classe del notaio e dell'ufficiale giudiziario dovrebbe integrare le loro indennità mensili qualora non raggiungessero quel minimo previsto dalla legge.

Perciò sono spiacente di dovermi dichiarare contrario all'emendamento dell'onorevole Andreucci.

PRESIDENTE. Possiamo mettere in votazione l'emendamento.

ANDREUCCI. Desidero fare una dichiarazione di voto.

La ragione anteposta al mio emendamento è questa: è aberrante porre dei presentatori scelti dagli ordini notarili, a servizio come presentatori di persone estranee all'ordine.

La fallacia di questo ragionamento sta proprio in questo fatto che i presentatori scelti dal consiglio notarile non sono dei notai, sono persone fuori dell'ordine dei notai i quali sostituiscono praticamente un notaio come presentatori, ma non hanno alcun altro vincolo col consiglio notarile se non quello che sono stati indicati dall'ordine dei notai. Sono persone che non hanno alcuna relazione con la professione di notaio. E non si capisce la ragione per cui se questi possono servire ai notai o possono essere scelti come presentatori dei notai, non possono altrettanto essere scelti come presentatori dai segretari comunali i quali praticamente così avrebbero maggiore garanzia perché la scelta non è fatta da loro, ma è fatta dal Consiglio notarile.

La questione sta in questo: che le due categorie che qui sono contemplate come coloro che possono usare dei presentatori hanno l'una un consiglio notarile, l'altra una particolare categoria scelta che fa parte ausiliare degli uffici giudiziari che sono gli aiutanti giudiziari.

Questo presentatore praticamente è scelto fra persone insospettate, perché sono proprio quelli del consiglio notarile; che poi la funzione di segretario comunale sia ausiliaria a quella di notaio e a quella di ufficiale giudiziario non ha alcun rilievo agli effetti di una chiarezza delle funzioni. La ragione è che si vuol privare il segretario comunale della possibilità di fare i protesti. Se lo si fa per pri-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1962

varlo di tali possibilità, diciamolo subito. Se ciò non è mettiamo i segretari comunali in condizione di godere di questa facoltà.

Io ritengo che si vogliono privare i segretari comunali di questa facoltà. Perché in verità i segretari comunali che hanno orario d'ufficio normalmente più ampio e più impegnativo di quello che non abbia l'ufficiale giudiziario e il notaio, hanno bisogno forse più degli altri di questi ausiliari. E nulla viene tolto all'erario.

Non mi pare, onorevole rappresentante del Governo, che lei possa dire che si oppone a questo emendamento perché vengono tolti degli introiti all'erario.

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. Propongo un emendamento all'emendamento: « I segretari comunali hanno facoltà di servirsi per la presentazione del titolo del messo comunale ». Il che non altera assolutamente il sistema della legge.

PRESIDENTE. Purché il messo abbia i requisiti degli altri presentatori.

GUERRIERI EMANUELE. Si tratterebbe di una specifica competenza funzionale, che prescinderebbe da uno specifico rapporto di fiducia. Rilevo un'incoerenza nell'emendamento dell'onorevole Andreucci. Tra i notai e i presentatori si instaura un rapporto particolare di fiducia: come si può spostare questo rapporto di fiducia dal notaio al segretario comunale? La legge del resto non prevede la facoltà di nominare presentatori di fiducia neppure per gli ufficiali giudiziari, salvo il caso eccezionale dell'articolo 3. In altra ipotesi l'ufficiale giudiziario deve ricorrere all'opera dell'aiutante ufficiale giudiziario.

AMATUCCI. Richiamo la legge 16 febbraio 1916, per vedere quali sono le persone che devono avere determinati requisiti per rivestire la qualità di fidefacenti.

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. Il messo comunale è un pubblico ufficiale, quindi è più che fidefacente.

Domando all'onorevole Andreucci se accetta il mio emendamento al suo emendamento.

SFORZA: Ma almeno diciamo « messo comunale notificatore », perché questi messi sono nominati dal prefetto.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Per le stesse ragioni per le quali ho dichiarato di non potere accogliere l'emendamento Andreucci, non posso accogliere neppure l'emendamento all'emendamento proposto dal relatore onorevole Guerrieri. Il segretario comunale ha una funzione e una fisionomia del tutto secondaria, non primaria.

Ora i presentatori che cosa sono? Sono delle figure secondarie, sono degli ausiliari, ragione per cui arriveremmo a questo assurdo che il segretario comunale che ha una posizione secondaria, si fa aiutare da un altro che ha pure una posizione ausiliaria e secondaria. Mi pare che c'è una contraddizione che è insita nella figura caratteristica del segretario comunale ai fini dell'elevazione dei protesti. Aggiungo un motivo di carattere pratico. Il segretario comunale può solo fare dei protesti in quei piccoli centri dove non esiste né il notaio né l'ufficiale giudiziario. Ora in quei piccoli centri non ha bisogno dell'aiuto dei presentatori, perché ci va da sé. Ora i presentatori sono stati istituiti in questo disegno di legge proprio al fine di trovare dei collaboratori e ai notai e agli ufficiali giudiziari per il numero stragrande di protesti che da solo non potrebbe smaltire. Ora tutto questo, ripeto, non può valere per il segretario comunale che ha, ripeto, una funzione secondaria e supplementare.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Guerrieri-Andreucci:

« I segretari comunali hanno facoltà di servirsi per la presentazione del titolo, del messo comunale notificatore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

KUNTZE. Dovrebbe scomparire però l'ultimo periodo del numero 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta soppressiva dell'ultimo periodo del numero 1.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 1 così emendato:

« Per il protesto di cambiali o di assegni bancari, ferma restando la competenza del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale prevista dall'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, si stabilisce quanto segue:

1°) i notai, sotto la loro responsabilità, possono provvedersi alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di persone di loro fiducia da essi scelte tra quelle preventivamente indicate ai Consigli notarili e che abbiano i requisiti richiesti per i fidefacenti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89;

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1962

2°) gli ufficiali giudiziari, per la presentazione del titolo, quando non lo effettuino personalmente, devono avvalersi dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. Resta fermo il disposto dell'articolo 33 dello stesso decreto;

3°) i segretari comunali hanno facoltà di servirsi per la presentazione del titolo, del messo comunale notificatore ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Se non vi sono altre osservazioni, il seguito dell'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 18,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI